

**Oggetto:** CNF: nota in tema di pronunce di inammissibilità

**Mittente:** "presidenza" <presidenza@consigli nazionaleforense.it>

**Data:** 24/11/2017 19:30

**A:** <coa@consigli nazionaleforense.it>, "Unione Interregionale Forense ABRUZZO, MARCHE, MOLISE e UMBRIA)" <tatoni-dicampoli@libero.it>, "Unione Regionale Forense CALABRIA" <segreteria@studiolegaleassociatonapoli.it>, "Unione Regionale Forense CAMPANIA" <avv.tortorano@tiscalinet.it>, "Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA" <sandrocallegaro@avvocato-callegaro.it>, "Unione Regionale Forense LAZIO" <malinconicoalex@libero.it>, "Unione Regionale Forense LAZIO \{(2)\}" <gio.malinconico@gmail.com>, "Unione Regionale Forense LIGURIA" <salvatore-gioe@alice.it>, "Unione Regionale Forense LOMBARDIA" <segreteria@unionelombardaordiniforensi.it>, "Unione Regionale Forense PIEMONTE" <m.napoli@pedersoli.it>, "Unione Regionale Forense PIEMONTE \{(Segr.)\}" <unione.regionale@ordineavvocatorino.it>, "Unione Regionale Forense PUGLIA" <studiolegalepanzuti@libero.it>, "Unione Regionale Forense SARDEGNA" <carrusgianni@tiscali.it>, "Unione Regionale Forense SICILIA" <unioneordiniforensisicilia@gmail.com>, "Unione Regionale Forense SICILIA \{(Presidente)\}" <studiolegaledellutri@email.it>, "Unione Regionale Forense TOSCANA" <pieromelanigraverini@virgilio.it>, "Unione Regionale Forense TRIVENETO" <avv.corona@studiomerlocorona.it>, "Unione Regionale Forense TRIVENETO \{(Segr.)\}" <segreteria-owner@avvocatitriveneto.it>

*Ill.mi Signori*

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

**OGGETTO :** nota in tema di pronunce di inammissibilità

*Ill.mi Signori,*

il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, mi incarica di trasmettere alle Vostre c. a. la nota in data odierna trasmessa al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione in tema di pronunce di inammissibilità.

Con i migliori saluti,

*ezio germani*



**Consiglio Nazionale Forense**

**Presidenza**

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

— Allegati: —

al Primo Presidente Cassazione - nota in tema di pronunce di inammissibilità  
(24-11-2017).pdf

268 kB



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 24 novembre 2017

*Ill. mo*  
PRIMO PRESIDENTE  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
Dott. Giovanni Canzio

**VIA E.MAIL**

OGGETTO : nota in tema di pronunce di inammissibilità

*Illustre Primo Presidente,*

Con le decisioni n. 17450 e n. 26520 la Corte di cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi per violazione dell'art. 369, c. 2, n. 2), c.p.c..

Nel primo caso – nel quale l'impugnazione riguardava una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata e le parti avevano convenuto sulla data di tale notificazione – in quanto vi era agli atti (oltre che copia conforme all'originale della sentenza impugnata, rilasciata dalla cancelleria del giudice d'appello) copia priva di attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, mentre il ricorrente avrebbe dovuto, secondo la Corte, *“estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica”*.

Ciò sul presupposto dell'attuale applicabilità della disciplina del processo civile telematico dinanzi alla Corte di cassazione solo limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili e della ritenuta ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 9, c. 1-ter, della l. n. 53 del 1994.

Nel secondo caso l'improcedibilità è stata dichiarata perché agli atti vi era solo una stampa cartacea della sentenza digitale, senza attestazione di conformità, mentre avrebbe dovuto essere depositata la copia cartacea della sentenza asseverata dal difensore del ricorrente come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, c. 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012.

In tale caso la Corte ha aggiunto (appare trattarsi di *obiter dictum*) che se viene impugnata una sentenza notificata con modalità telematiche, il ricorrente è